

IL MACCHINISTA GENTILE EUSTACHIO
VIENE COSTRETTO ANCORA UNA VOLTA A
DIFENDERSI E AD AVERE LA MEGLIO

COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

COSTITUITO EX ART. 7 LEGGE 20.5.1970 N.300

Avv. ANTONELLA TOTANI *PRESIDENTE*

Dott. GIACOMO PISTILLI *RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO*

Sig. GIOVANNI DI TOMMASO *RAPPRESENTANTE DEL LAVORATORE*

GENTILE EUSTACHIO
(MACCHINISTA - SULMONA)

CONTRO

TRENITALIA S.p.A.

**ARBITRATO DEFINITO IL 29 NOVEMBRE 2010 IN L'AQUILA
PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO**

SANZIONE DISCIPLINARE DUE GG. SOSPENSIONE – Prot. DPR/RUPR/R.U.PRC./Disc.13 del 25.05.2010

CONTESTAZIONE:

“Il giorno 22/02/10, dal turno a Lei assegnato come macchinista risulta che avrebbe dovuto svolgere servizio in vettura al treno 7039 nella tratta Sulmona – Avezzano, e servizio di condotta, sempre al suddetto treno, nella tratta Avezzano-Roma.

In realtà, a seguito di formale indagine aziendale condotta da apposita commissione, è emerso che Ella ha svolto il servizio di condotta del treno 7039 per l'intera tratta Sulmona-Roma, anche nella tratta da Sulmona ad Avezzano al posto di altro macchinista attribuendo peraltro a quest'ultimo il servizio effettivamente non svolto.

Tale episodio evidenzia un comportamento la cui gravità è sottolineata dalla mancanza di una preventiva autorizzazione, omettendo di avvisare il Responsabile dell'I.T.R di Sulmona, venendo meno così a precisi obblighi di servizio”.

COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO – L'AQUILA

R i c o r s o

nell'interesse del Sig. **GENTILE Eustachio**, dipendente della Società **TRENITALIA S.p.a.**, professione Macchinista, in servizio presso l'Impianto Trazione Regionale di Sulmona,

C o n t r o

Trenitalia S.p.A.,

A v v e r s o

la sanzione disciplinare (**Allegato 3**) consistente nella **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE PARI A GIORNI 2 (due)**, ai sensi dell'art. 55 del CCNL delle attività Ferroviarie e Accordo di Confluenza, emessa dal Responsabile della Divisione Passeggeri Regionale – Risorse Umane Passeggeri Regionale Centro, con nota del 25.05.2010 Prot. DPR/RUPR/R.U.PRC/Disc.13/177, con la motivazione facente riferimento alla lettera di contestazione del 13.10.2009 (**Allegato 1**):

“Il giorno 22/02/10, dal turno a Lei assegnato come macchinista risulta che avrebbe dovuto svolgere servizio in vettura al treno 7039 nella tratta Sulmona – Avezzano, e servizio di condotta, sempre al suddetto treno, nella tratta Avezzano-Roma.

In realtà, a seguito di formale indagine aziendale condotta da apposita commissione, è emerso che Ella ha svolto il servizio di condotta del treno 7039 per l'intera tratta Sulmona-Roma, anche nella tratta da Sulmona ad Avezzano al posto di altro macchinista attribuendo peraltro a quest'ultimo il servizio effettivamente non svolto.

Tale episodio evidenzia un comportamento la cui gravità è sottolineata dalla mancanza di una preventiva autorizzazione, omettendo di avvisare il Responsabile dell'I.T.R di Sulmona, venendo meno così a precisi obblighi di servizio”,

P e r o t t e n e r e

l'annullamento del provvedimento disciplinare inflitto.

FATTO

- 1)- Il ricorrente presta servizio alle dipendenze della Società Trenitalia S.p.A. nell'Impianto Trazione Regionale di Sulmona con la qualifica di Macchinista.
- 2)- In data 22.02.2010 svolgeva servizio in vettura col treno 7039 da Sulmona ad Avezzano e servizio di condotta con lo stesso treno da Avezzano a Roma.
- 3)- Il 07.05.2010, gli veniva notificata lettera di contestazione per avere il 22.02.2010 presumibilmente svolto servizio di condotta col treno 7039 da Sulmona ad Avezzano, in sostituzione di altro Macchinista, senza autorizzazione .

4)- Con nota del giorno 11.05.2010 (**Allegato 2**), il ricorrente presentava proprie giustificazioni, dichiarando di non ricordare quanto gli veniva addebitato in considerazione del tempo trascorso.

12)- Per potersi rendere conto dell'accaduto e produrre appropriate giustificazioni, chiedeva con la stessa nota di conoscere l'ufficio presso il quale rivolgersi per estrarre copia di tutta la documentazione inerente alla contestazione, ovvero di ricevere la stessa presso la propria abitazione, per poter preparare un'adeguata difesa, ma nessuna autorizzazione gli veniva concessa di accedere alla documentazione relativa alla contestazione.

5)- Il procedimento disciplinare si concludeva con la sanzione disciplinare oggetto del presente ricorso.

DIRITTO

Il provvedimento disciplinare è illegittimo per una molteplicità di motivi.

Motivo di illegittimità della sanzione per *mancata tempestività della contestazione*

Per dimostrare che la contestazione non è stata immediata, occorre evidenziare che l'addebito disciplinare è stato notificato al ricorrente in data 07.05.2010 con lettera di contestazione del 06.05.2010, per una ipotizzata mancanza commessa il 22.02.2010, ovvero a distanza di ben 74 (settantaquattro) giorni dal presunto fatto contestato.

Dalle dichiarazioni del Macchinista Vincenzo Bisestile rese al Collegio in data 10.11.2010, risulta innegabile che l'azienda, nella persona del Sig. Sergio Falcione, Capo dell' Impianto Trazione Regionale di Sulmona, fosse venuta a conoscenza del presunto illecito commesso dal ricorrente il giorno stesso del fatto contestato.

Il Bisestile infatti ha dichiarato che il giorno 22.02.2010:

"Sono sceso a Sulmona. Più tardi sono stato contattato telefonicamente dal Capo Impianto Sergio Falcione che voleva sapere da me cosa fosse accaduto circa il telefono di bordo guasto. Io ho fatto presente che non ne sapevo nulla perché mi trovavo già a casa. Ciò è avvenuto alle ore 10,30 circa. In quella occasione il Falcione mi chiese spiegazioni sul fatto che non fossi in servizio ed io risposi che avevo chiesto la sostituzione al Gentile".

Constatato perciò che il datore di lavoro era venuto a conoscenza del fatto contestato lo stesso giorno del presunto illecito commesso, è indubbio riscontrare che il lasso di tempo trascorso dal 22.02.2010 al 07.05.2010 non trova riscontro nell'art. 61 comma 2 del C.C.N.L., che fissa in 30 giorni l'intervallo necessario al rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione.

L'intervento da parte del Responsabile dell'I.T.R. di Sulmona Sig. Sergio Falcione, seppure telefonicamente, fa decadere anche l'affermazione del Dott. Giacomo Pistilli, secondo il quale l'azienda avrebbe avuto cognizione del fatto contestato da altri accertamenti.

Invero, nel verbale di prima seduta, pag. 2, il Dott. Pistilli ha dichiarato che:

“L’azienda è venuta a conoscenza del fatto a seguito di altri accertamenti riguardanti un episodio accaduto proprio su quel treno”.

Per maggiore chiarezza, il Collegio deve sapere che l’episodio accaduto su quel treno era relativo al guasto del telefono di bordo, che l’azienda, sempre nella persona del Responsabile dell’Impianto Trazione Regionale di Sulmona Sig. Sergio Falcione, era venuta a conoscenza lo stesso giorno 22.02.2010, ancor prima che questi telefonasse al Macchinista Vincenzo Bisestile, il quale ha dichiarato al Collegio che:

“Più tardi sono stato contattato telefonicamente dal Capo Impianto Sergio Falcione che voleva sapere da me cosa fosse accaduto circa il telefono di bordo guasto”.

Una ulteriore prova lampante circa il mancato rispetto del principio dell’immediatezza della contestazione scaturisce dalla nota a firma del Capo Treno Tommaso Scocco (**Allegato 4**) del 22.03.2010, data in cui l’azienda, come risulta dal relativo protocollo N. 46 del 22.03.2010, era ulteriormente venuta a conoscenza del fatto poi contestato al ricorrente.

Il Sig. Tommaso Scocco, nella citata nota ha infatti dichiarato che:

“A Sulmona avveniva cambio PdM e subentrava alla condotta del mezzo il sig. Gentile . . .”.

Anche in questo caso, è palese che l’intervallo di tempo di 46 giorni trascorso dal 22.03.2010 (data della dichiarazione del Capotreno Tommaso Scocco) al 07.05.2010 (data di notifica della lettera di contestazione) non trova riscontro nell’art. 61 comma 2 del C.C.N.L., che fissa in 30 giorni il termine affinché la contestazione venga ritenuta tempestiva.

Dalla dichiarazione del Capotreno Tommaso Scocco appena riportata, se ne deve dedurre che l’incarico conferito ai Sigg. Gregorio Arquilla, Rinaldo Ginnetti e Silvano Di Pasquale con nota del 01.04.2001 (**Allegato 5**) di accertare i fatti, è **del tutto fittizio** e posto in essere soltanto nella speranza di poter sostenere la tempestività della contestazione.

Difatti, come risulta dal verbale di accertamento (**Allegato 6**), che non ha alcun indirizzo ed è mancante del dovuto protocollo, gli accertatori Sigg. Gregorio Arquilla, Di Pasquale Silvano e Ginnetti Rinaldo si sono basati esclusivamente su quel rapporto che il Capotreno Tommaso Scocco aveva fornito all’azienda in data 22.03.2010.

Si legge infatti nel citato verbale di accertamento:

“Dal rapporto del Capo Treno Scocco Tommaso, in servizio sul treno 7039 nella tratta Sulmona – Avezzano, risulta, invece, che nella tratta in questione il servizio di condotta è stato effettuato dal macchinista Gentile Eustachio e non dal macchinista Bisestile Vincenzo”.

In altre parole, non è stato accertato alcunché, ovvero sono stati accertati fatti già a

conoscenza dell'azienda con il rapporto del 22.03.2010 redatto dal Capo Treno Tommaso Scocco, senza il rispetto dei dieci giorni imposti dal Direttore della D. R. Abruzzo per relazionare.

Si insiste sulla mancata tempestività della contestazione anche in virtù del fatto che il Direttore della Direzione Regionale Abruzzo era a conoscenza del fatto contestato al ricorrente avendo anticipato agli incaricati il risultato di altri accertamenti svolti in precedenza:

***"A seguito di accertamenti per mancanze disciplinari a carico del macchinista E. Gentile, è risultato** che lo stesso il giorno 22/2/2010 effettuava servizio di condotta sul treno 7039, al di fuori del proprio turno, in sostituzione del macchinista titolare del turno in questione, il tutto senza preventiva comunicazione e autorizzazione del CD distributore e tanto meno del Capo Impianto".*

E' stato dimostrato che nel caso di specie non sussistevano motivi per ritardare la contestazione.

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che la contestazione disciplinare di un illecito debba rispettare i principi basati sull'immediatezza della contestazione.

Si cita ex plurimis la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione N. 13167 del 08.06.2009:

"La contestazione disciplinare per essere considerata legittima deve presentare il carattere della immediatezza e tale carattere essenziale trova fondamento nella L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 3 e 4, che riconosce al lavoratore incolpato il diritto di difesa da garantirsi nella sua effettività al fine di consentirgli l'allestimento del materiale difensivo (pronto riscontro delle accuse con eventuali testimonianze e documentazione) in tempi ad immediato ridosso dei fatti contestati ed in modo che lo stesso lavoratore possa contrastare più efficacemente il contenuto delle contestazioni mossegli dal datore di lavoro, dovendosi anche considerare (nella valutazione del rilievo del cennato carattere) il giusto affidamento del prestatore, nel caso di ritardo nella contestazione, che il fatto incriminabile possa non avere rivestito una connotazione disciplinare, dato che l'esercizio del potere disciplinare non è, per il datore un obbligo, bensì una facoltà.

Nell'esercizio del potere disciplinare il datore di lavoro deve comportarsi secondo buona fede, specie per evitare che sanzioni disciplinari irrogate senza consentire all'incolpato un effettivo diritto di difesa si pongano, appunto, quale trasgressione in re ipsa della buona fede, che è la matrice fondativa dei doveri oneri sanciti dall'art. 7 cit. e, anche, dall'art. 2106 c.c. per cui l'affidamento legittimo del lavoratore non può venire vanificato da una tardiva contestazione disciplinare, comportando l'esercizio in tal senso viziato dal potere disciplinare una preclusione per l'espletamento di detto potere e, conseguentemente, rendendo invalida la sanzione irrogata in contrasto con il principio dell'immediatezza.

L'applicazione in c.d. senso relativo del principio dell'immediatezza non può svuotare di efficacia il

principio stesso dovendosi, infatti, tenere conto di quanto statuito dall'art. 7 cit. e della esigenza di una razionale amministrazione dei rapporti contrattuali secondo buona fede. Pertanto, tra l'interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini senza uno specifico motivo obiettivamente valido (da accertarsi e valutarsi rigorosamente) e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, deve prevalere la posizione (ex lege tutelata) del lavoratore. Parimenti l'applicazione di una sanzione disciplinare - quando si tratti di licenziamento in tronco per giusta causa - deve avvenire alla stregua del principio dell'immediatezza e, di conseguenza, non può essere ritardata con la giustificazione della complessità dell'organizzazione aziendale" (Cassaz. civ., sez. lavoro, sent. 08.06.2009 n. 13167).

Motivo di illegittimità della sanzione per difetto di contestazione

Il difetto di contestazione consiste nel fatto che il ricorrente ha sempre negato di aver svolto servizio di condotta sul treno 7039 nella tratta Sulmona – Avezzano e che, dalle dichiarazioni testimoniali dei Sigg. Vincenzo Bisestile e Tommaso Scocco, non è stato possibile accertare che il servizio in tale tratta fosse stato effettivamente svolto dal ricorrente.

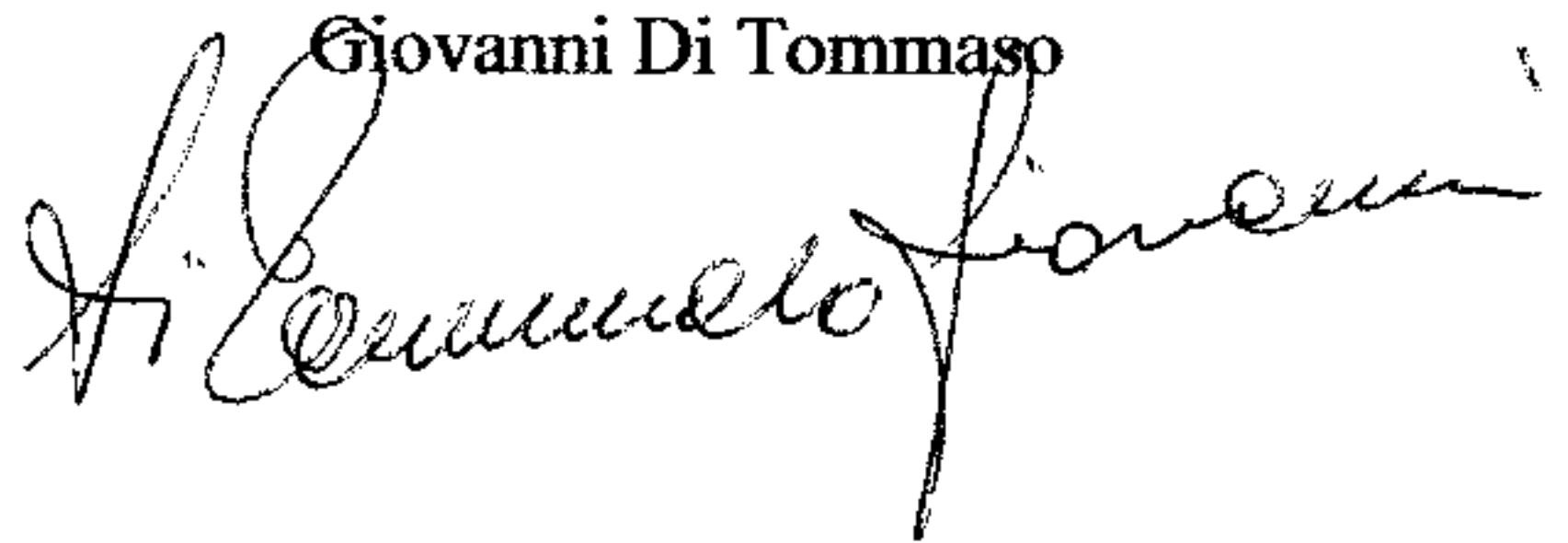
CONCLUSIONI

Pr tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del presente ricorso, voglia il Collegio adito annullare il provvedimento disciplinare inflitto al ricorrente, consistente in due giorni di sospensione dal servizio ed emettere il lodo arbitrale secondo diritto.

Bugnara, 20 novembre 2010

Si allegano:

- lettera di contestazione del ricorrente;
- giustificazioni;
- sanzione disciplinare;
- rapporto del apo Treno Tommaso Scocco;
- nota del Direttore della Direzione Regionale Abruzzo relativa all'incarico per gli accertamenti;
- verbale di accertamento a firma di Gregorio Arquilla, Di Pasquale Silvano, Ginnetti Rinaldo.

Giovanni Di Tommaso


Divisione Passeggeri Regionale
Risorse Umane Passeggeri Regionale
Risorse Umane PR Centro

**COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
COSTITUITO EX ART. 7 LEGGE 20.05.1970 N.300**

GENTILE Eustachio

Contro

TRENITALIA S.p.A.

Sanzione disciplinare: Sospensione di n.2 gg. dal servizio.

FATTO

- 1) Il Sig. Eustachio Gentile presta servizio alle dipendenze della Società Trenitalia S.p.A. Direzione Regionale Abruzzo, presso l'ITR di Sulmona con la qualifica di Macchinista;
- 2) Il giorno 22/02/10 il ricorrente avrebbe dovuto effettuare servizio in vettura col treno 7039 (nella tratta Sulmona-Avezzano) e successivamente servizio di condotta da Avezzano a Roma sullo stesso treno;
- 3) A seguito di un problema tecnico sorto nella tratta Avezzano-Roma che ha visto coinvolti il Macch. Gentile ed un Professional che svolgeva funzioni di Capotreno (il quale episodio è stato poi oggetto di provvedimento disciplinare nei confronti del Gentile), l'azienda svolgeva un'indagine conoscitiva dei fatti ed in tale circostanza si veniva a conoscenza della sostituzione del macchinista Bisestile Vincenzo con il Gentile al servizio di condotta del treno 7039 da Sulmona ad Avezzano, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Distribuzione dell'impianto ITR di Sulmona;
- 4) Al fine di verificare l'attendibilità di quanto ufficiosamente riferito si chiedeva un rapporto scritto all'agente Scocco Tommaso, Capotreno del treno 7039 che in data 22/03/10 faceva pervenire all'ISR, suo impianto di appartenenza.
- 5) Vista la gravità del fatto che faceva prevedere un grave comportamento dei due agenti Bisestile e Gentile per aver disatteso quelle che sono le norme fondamentali di un agente nello svolgimento delle sue mansioni previste dal servizio, in data 01/04/10 veniva istituita una commissione, di nomina del Direttore Regionale, per definire le reali responsabilità degli agenti coinvolti;

Via E. Ferrari, 1 – 65124 Pescara

Trenitalia SpA – Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato S.p.A

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 2.569.984.000,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. e P.Iva 05403151003 R.E.A. n. 883047

- 6) Detta commissione, dopo aver svolto le opportune indagini presso gli uffici competenti per una formale verifica dei fatti (che vedeva coinvolto l'Ufficio S.O.R e l'Ufficio Distribuzione della D.R. Regionale), giungeva alla conclusione con la conferma dell'avvenuta sostituzione del Macch. Vincenzo Bisestile con il Macch. Eustachio Gentile senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Distribuzione (per conto del capo Impianto ITR), e riportata nel verbale redatto dalla commissione in data 30/04/10;
- 7) L'azienda faceva così partire due lettere di contestazione nei confronti dei due agenti ed in particolare per il Gentile si procedeva con la seguente contestazione con lettera del 06/05/10:
*"Il giorno 22/02/10, dal turno a Lei assegnato come macchinista risulta che avrebbe dovuto svolgere servizio in vettura al treno 7039 nella tratta Sulmona -Avezzano, e servizio di condotta, sempre al suddetto treno, nella tratta Avezzano-Roma.
In realtà,, a seguito di formale indagine aziendale condotta da apposita commissione, è emerso che Ella ha svolto il servizio di condotta del treno 7039 per l'intera tratta Sulmona-Roma. anche nella tratta da Sulmona ad Avezzano al posto di altro macchinista attribuendo peraltro a quest'ultimo il servizio effettivamente non svolto.
Tale episodio evidenzia un comportamento la cui gravità è sottolineata dalla mancanza di una preventiva autorizzazione, omettendo di avvisare il Responsabile dell'I.T.R di Sulmona, venendo meno così a precisi obblighi di servizio."*
- 8) Con lettera del 11/05/09 il lavoratore inviava le sue giustificazioni e chiedeva di essere ascoltato. La prevista audizione avveniva il giorno 23/05/10;
- 9) In seguito a ciò l'azienda decideva, con lettera del 25/05/10, di irrogare al Gentile la sanzione di n.2 giornate di sospensione (ai sensi dell'art.55 del CCNL) ed al Bisestile n. 4 giornate di sospensione (avverso il quale provvedimento il Bisestile, riconoscendo la gravità del suo comportamento, non ha opposto alcun ricorso).

DIRITTO

Il procedimento disciplinare è legittimo per i motivi che saranno di seguito trattati:

- a) Motivo di legittimità della sanzione per l'irregolarità di esercizio contestata:**

Il Macchinista Gentile sapeva da turno che doveva condurre il treno 7039 da Avezzano a Roma e che doveva svolgere servizio in vettura da Sulmona ad Avezzano.

La sostituzione che il Gentile effettuava a favore del Bisestile, nella condotta del treno già da Sulmona ad Avezzano, si sapeva da entrambi essere irregolare e contraria alle norme di comportamento per essere priva della regolare autorizzazione dell'Ufficio Distribuzione di norma accordata preventivamente all'inizio del turno. Ciò non è avvenuto e solo casualmente (per un secondo episodio riguardante la tratta successiva che vedeva coinvolto di nuovo il Gentile), nasceva il caso di cui si sta trattando.

- b) Motivo di legittimità della sanzione per tempestività della contestazione.**

L'art. 61 del CCNL, nell'individuare il termine per disporre la contestazione dell'addebito (di norma entro 30 giorni), intende riferirsi ad un termine ordinatorio e non perentorio, in quanto si deve tener conto delle concrete circostanze in cui si sono svolti i fatti, dei tempi necessari per il loro accertamento e per le dovute verifiche, il che esclude al contempo la violazione dei principi di buona fede da parte dell'azienda per aver atteso gli esiti dell'indagine richiesta..

La legittimità della tempestività della contestazione è legata alle risultanze di cui alla relazione della commissione appositamente istituita, della inattendibilità e contraddittorietà delle giustificazioni rese dagli agenti coinvolti, nonché dalle deposizioni testimoniali raccolte.

Si ritiene pertanto non viziata da tardività la contestazione mossa con lettera del 06/05/10, a fronte della consegna della relazione definitiva della commissione fatta in data 30/05/10.

Per quanto sopra esposto, voglia l'Ill.mo Collegio adito confermare il provvedimento disciplinare ed emettere il lodo arbitrale secondo diritto.

Pescara, 24/10/2010

Giacomo Pistilli


COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO – L'AQUILA

GENTILE EUSTACHIO / TRENITALIA S.p.A.

Sanzione: due gg. sospensione - nota del 25.05.2010 Prot. DPR/RUPR/R.U.PRC/Disc.13/177.

NOTE DI REPLICA

alle memorie della convenuta e al contenuto del verbale della prima riunione.

Sulla mancata tempestività della contestazione, ci si riporta al contenuto del ricorso e si riassumo brevemente i motivi legati al fatto che la contestazione non è stata immediata.

1)- Il datore di lavoro era a conoscenza del fatto contestato il giorno 22.02.2010, data della presunta mancanza commessa, poiché il Responsabile dell'I.T.R. di Sulmona Sergio Falcione, che rappresentava l'azienda, era stato informato di quanto avvenuto.

2)- Il datore di lavoro era a conoscenza del fatto contestato ancor prima del rapporto del 22.03.2010 redatto dal Capo Treno Tommaso Scocco, come sostenuto dal Dott. Pistilli anche nelle proprie note trasmesse in data odierna via e-mail (pag. 1, n. 3), nella parte in cui:

"A seguito di un problema tecnico sorto nella tratta Avezzano-Roma che ha visto coinvolti il Macch. Gentile ed un Professional che svolgeva funzioni di Capotreno (il quale episodio è stato poi oggetto di provvedimento disciplinare nei confronti del Gentile), l'azienda svolgeva in'indagine conoscitiva ed in tale circostanza si veniva a conoscenza della sostituzione del macchinista Bisestile Vincenzo con il Gentile al servizio di condotta del treno 7039 da Sulmona ad Avezzano, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Distribuzione dell'impianto ITR di Sulmona".

3)- Il datore di lavoro era a conoscenza del fatto contestato con il rapporto del 22.03.2010 redatto dal Capo Treno Tommaso Scocco, sul quale rapporto si basava la commissione per ribadire ciò che il Capotreno aveva redatto:

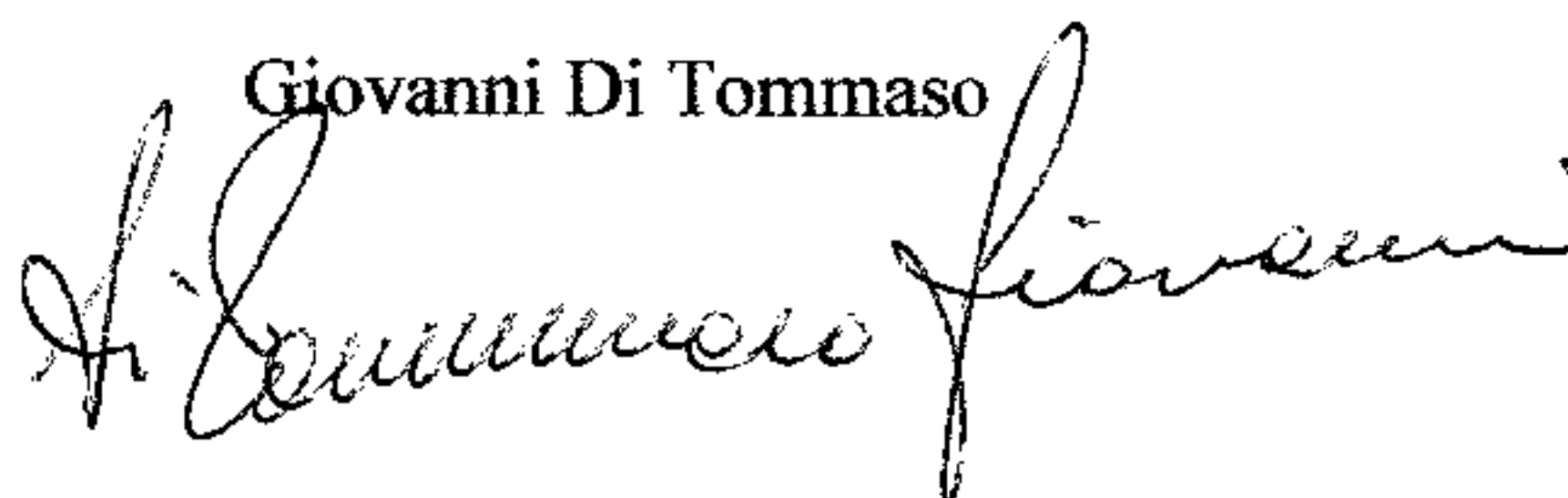
"Dal rapporto del Capo Treno Scocco Tommaso, in servizio sul treno 7039 nella tratta Sulmona – Avezzano, risulta, invece, che nella tratta in questione il servizio di condotta è stato effettuato dal macchinista Gentile Eustachio e non dal macchinista Bisestile Vincenzo".

4)- Il datore di lavoro era a conoscenza del fatto contestato il 01.04.2010, come si evince dalla lettera di nomina della commissione da parte del Direttore della Direzione Regionale Abruzzo, avendo lo stesso anticipato agli incaricati il risultato di altri accertamenti svolti in precedenza: *"A seguito di accertamenti per mancanze disciplinari a carico del macchinista E. Gentile, è risultato che lo stesso il giorno 22/2/2010 effettuava servizio di condotta sul treno 7039, al di fuori del proprio turno, in sostituzione del macchinista titolare del turno in questione, il tutto senza preventiva comunicazione e autorizzazione del CD distributore e tanto meno del Capo Impianto"*".

Sulle risultanze di cui alla relazione della commissione, è ovvio che esse si basano esclusivamente sul rapporto del Capo Treno e non su ciò che controparte sostiene nelle note secondo cui le giustificazioni rese dagli agenti coinvolti sarebbero inattendibili e contraddittorie, poiché esse sono solo chiarificatrici di quanto avvenuto

Si insiste pertanto per l'annullamento della sanzione disciplinare.
Bugnara, 24 novembre 2010.

Giovanni Di Tommaso



Copia UVV

Collegio di conciliazione ed arbitrato ex art. 7 l. 300/70.

Lavoratore: Gentile Eustachio;

azienda: Trenitalia S.p.a.

Sanzione : 2 giorni di sospensione;

rappresentante datore: Dott. Pistilli;

rappresentante lavoratore: Sig. Di Tommaso;

terzo membro: Avv. Antonella Totani.

NOTE INTEGRATIVE AL VERBALE DEL 29.11.2010.

Premesso che il Gentile nega di aver sostituito altro lavoratore guidando il treno nella tratta Sulmona -Avezzano, nonostante l'esplicita richiesta effettuata in tal senso dal Bisestile e che, invitato a fare il nome della persona che, secondo lui, avrebbe effettivamente operato la sostituzione, si rifiuta di fare delazione, il collegio non può far altro che prendere atto di questa scelta, e decidere sulla base di tutti gli elementi raccolti.

Occorre comunque considerare, in proposito, che i soggetti coinvolti (capotreno e lavoratore sostituito) dichiarano che al momento del fatto erano convinti che alla guida del treno fosse proprio il Gentile, anche se nessuno lo ha effettivamente visto condurre il mezzo.

Prima di addentrarsi in queste riflessioni, il Collegio ha il compito, però, di pronunciarsi sulla sollevata eccezione preliminare di mancata tempestività della contestazione. Ed infatti, a seguito dell'istruttoria sono emersi elementi che sembrano confermare quanto affermato sul punto nell'atto introduttivo del presente procedimento.

Invero, la lettera di contestazione è del 6.5.10, mentre il fatto oggetto della sanzione è avvenuto il 22.2.2010. Questo ampio lasso di tempo viene giustificato dal rappresentante aziendale con

la necessità di avviare un'istruttoria interna che ha comportato la costituzione di una commissione di inchiesta. Detta commissione è stata costituita su incarico del Direttore Generale Abruzzo in data 1.4.2010 ed il verbale di accertamento della suddetta commissione è del 30.4.2010.

Certo è che il collegio si trova di fronte ad una contestazione ed un conseguente provvedimento disciplinare emanati a grande distanza temporale dal fatto accaduto.

A tal proposito bisogna tener presente, non solo il dettato della L.300/70, e l'ampia giurisprudenza formatasi sul punto, ma anche la previsione contrattuale. Infatti l'art. 61 del C.C.N.L., statuisce che: " la contestazione per iscritto dell'addebito deve essere tempestiva, di norma entro 30 giorni, tenuto conto della natura dell'addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie". Ora, certo che la contestazione è stata effettuata ben oltre i trenta giorni previsti di norma, bisogna valutare se nel caso di specie ci siano state esigenze istruttorie tali da giustificare una dilatazione dello spazio temporale.

Dai colloqui effettuati nelle precedenti sedute, è emerso che la commissione non ha ascoltato né il lavoratore, che pure aveva fatto esplicita richiesta in tal senso, né il Bisestile. D'altronde ciò risulta confermato anche dal verbale di accertamento sottoscritto dai membri della commissione, che fa riferimento, sull'espletamento dell'incarico, solo all'esame della documentazione di servizio, contabile, ed alla dichiarazione del Capo treno. Tale dichiarazione, versata agli atti dalle parti è comunque datata 22.3.2010.

Inoltre, dalla dichiarazione del Bisestile resa al collegio, emerge chiaramente che l'azienda fosse a conoscenza della sostituzione già alla data stessa della commissione del fatto. Infatti il lavoratore sostituto ha dichiarato di aver "confessato" tale sostituzione al Capo impianto Falcione, durante una telefonata avvenuta proprio in quella giornata, telefonata in cui il capo impianto richiedeva al Bisestile spiegazioni riguardo un guasto al telefono di bordo, del quale egli non sapeva nulla proprio perchè sostituito.

Già dal giorno 22.2.2010, quindi l'azienda era a conoscenza del fatto ed avrebbe potuto

istituire una commissione in tempi diversi da quelli effettivamente maturati.

Il collegio deve quindi valutare se nel caso concreto ci sia stato da parte dell'azienda un concreto rispetto "dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie". Tale valutazione riguarda, quindi, la legittimità del decorso di un considerevole lasso di tempo tra la commissione dell'infrazione e l'attivazione della procedura . Il collegio, cioè, nel valutare i contrapposti interessi del datore di lavoro a non avviare procedimenti senza avere acquisito i dati essenziali della vicenda e quelli del lavoratore a vedersi contestare i fatti in un ragionevole lasso di tempo dal loro verificarsi, deve prima considerare se i tempi di indagine del datore siano opportuni rispetto al caso concreto per procedere poi, ad un bilanciamento dei contrapposti interessi.

La scrivente vuole invitare il collegio anche a fare un'ulteriore riflessione sul fatto che, come emerso nei dibattiti, l'azienda ammette quel tipo di sostituzione, purchè ne venga informato, anche verbalmente, il deposito.

Certo è che nel caso che ci occupa questa comunicazione con il deposito non c'è stata. Meglio: il Bisestile dichiara al collegio di aver telefonato al deposito per sapere il nominativo della persona che gli avrebbe dato il cambio ad Avezzano (e non per chiedere di essere autorizzato a farsi sostituire), ma nel richiedere al Gentile la sostituzione, a richiesta di quest'ultimo se avesse provveduto ad avvisare il deposito, il Bisestile dava risposta affermativa. Il Gentile, quindi, pur sostenendo di non aver egli condotto il treno al posto del Bisestile, dichiara di essere entrato in cabina di guida con l'intenzione di sostituirlo, ritenendo tale sostituzione avallata dal deposito.

Su tutte queste considerazioni il collegio deve effettuare le proprie valutazioni.

Le presenti note composte di tre fogli costituiscono parte integrante del verbale della seduta del 29.11.2010.

L'Aquila, 29.11.2010

Avv. Antonella Totani



VERBALI

DEL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

EX ART. 7 L. 300/70.

LAVORATORE: GENTILE EUSTACHIO

SANZIONE: 2 GIORNI DI SOSPENSIONE;

RAPP. DEL LAVORATORE: GIOVANNI DI TOMMASO;

RAPP. DEL DATORE: GIACOMO PISTILLI;

TERZO MEMBRO: AVV. ANTONELLA TOTANI.

----- VERBALE PRIMA SEDUTA -----

Oggi, 13 ottobre 2010m, nei locali della D.P.L. siti in L'Aquila sono presenti tutti gli arbitri: dott. Pistilli per l'azienda; Sig. Di Tommaso per il lavoratore; Avv. Antonella Totani quale terzo membro; nonché il lavoratore stesso: Gentile Eustachio. Il presidente invita le parti a produrre tutta la documentazione utile e ad esporre i fatti. A questo punto il dott. Pistilli produce: lettera di contestazione, lettera di applicazione della sanzione, verbale di accertamento a firma di GREGORIO ARQUILLA - DI PASQUALE SILVANO - GINETTI RINALDO, nonché rapporto di servizio del C.T. TOMMASO SCOCCO. Il rappresentante dell'azienda fa presente che il lavoratore che il Gentile avrebbe sostituito (a causa della sostituzione) è stato sanzionato con quattro giorni di sospensione e, avverso tale sanzione non ha proposto impugnazione. A tal proposito il Pistilli produce verbale dell'audizione del Sig. Bisestile Vincenzo e delle giustificazioni dello stesso. Il dott. Pistilli produce anche giustificazioni del lavoratore Gentile e verbale di audizione. A questo punto il collegio decide di ascoltare il lavoratore presente il quale afferma che in quel giorno era presente

PAG. 2 VERBALE

in cabina e che, nonostante la richiesta del Bisestile di condurre il treno al suo posto, si è astenuto poiché il treno veniva condotto da altra persona presente in cabina. Il presidente ed il Pistilli chiedono al lavoratore di fare il nome della persona che ha effettuato la tratta, ma il lavoratore risponde di non voler fare il nome per evitare che con la propria dichiarazione un collega possa essere sanzionato.

A questo punto il collegio decide di ascoltare il capo treno TOMMASO SCOCCO, nonché il lavoratore "sostituito" VINCENZO BISESTILE. Segue ampia discussione sulla tempestività della sanzione e sulla costituzione della commissione. A tal proposito Pistilli afferma che l'azienda è venuta a conoscenza del fatto a seguito di altri accertamenti riguardanti un episodio accaduto proprio su quel treno. Su richiesta del rappresentante del lavoratore il collegio decide di consentire la produzione di memorie entro dieci giorni dalla presente seduta e di repliche negli ulteriori dieci giorni. Il collegio rinvia la seduta al giorno 10.11.2010.

L. C. S.

TERZO MEMBRO	Antonella Totani
RAPP. DEL DATORE	Giacomo Pistilli
RAPP. DEL LAVORATORE	Giovanni Di Tommaso
LAVORATORE	Gentile Eustachio

L.C.S.

Avv. Totani

G. Pistilli

G. Di Tommaso

Gentile Eustachio

TERZO MEMBRO

RAPP. DEL DATORE

RAPP. DEL LAVORATORE

LAVORATORE

VERBALE SEDUTA DEL 10.11.2010

Oggi, 10.11.2010, nei locali della D.P.L. siti in Via Aldo Moro sono presenti i rappresentanti delle parti, il terzo membro, nonché il lavoratore.

PAG. 3 VERBALE

Il collegio decide di ascoltare i testimoni.

Viene così introdotto il Sig. VINCENZO BISESTILE, dipendente di TRENITALIA, con la qualifica di macchinista presso l' I T R di SULMONA. Su specifica domanda il Sig. Bisestile dichiara:

<<Sono sceso a Sulmona. Specifico che il giorno precedente telefonai al deposito per chiedere chi mi dovesse dare il cambio ad Avezzano. Ciò perché era mia intenzione sapere a chi poter chiedere la sostituzione nella tratta Sulmona – Avezzano. Infatti telefonai successivamente al Gentile al quale chiesi di sostituirmi proprio per quella tratta. La telefonata al Gentile l'ho effettuata quella stessa mattina, prima di arrivare alla stazione di Sulmona. Il Gentile mi ha chiesto se avessi provveduto ad avvisare il deposito ed io ho risposto di sì. Così a Sulmona io sono sceso e ho visto entrare Gentile in cabina convinto che mi sostituisse. Più tardi sono stato contattato telefonicamente dal Capo Impianto Sergio Falcione che voleva sapere da me cosa fosse accaduto circa il telefono di bordo guasto. Io ho fatto presente che non ne sapevo nulla perché mi trovavo già a casa. Ciò è avvenuto alle ore 10,30 circa. In quella occasione il Falcione mi chiese spiegazioni sul fatto che non fossi in servizio ed io risposi che avevo chiesto la sostituzione al Gentile>>.

A.D.R. <<Tutto ciò è avvenuto il 22.2.2010 e specifico che sono a conoscenza dell'argomento perché io stesso ho ricevuto una sanzione disciplinare per l'accaduto>>.

L. C. S.
VINCENZO BISESTILE

Vincenzo Bisestile

PAG. 4 VERBALE

A questo punto viene introdotto altro teste: il Sig. TOMMASO SCOCCO, dipendente di TRENITALIA DR ABRUZZO IMPIANTO I S R di Pescara, CAPO TRENO.

A.D.R. <<Il giorno 22.2.2010 nella stazione di Sulmona ho visto scendere il macchinista Bisestile e salire il macchinista Gentile Eustachio. Di ciò sono sicuro. Io sono sceso alla stazione di Avezzano. Mi ricordo di quella giornata perché erano presenti sul treno anche due neo colleghi che stavano facendo "conoscenza linea". Ho visto salire il Gentile in cabina ma non sono mai entrato in cabina durante il percorso. Durante il tragitto del treno non ho mai comunicato con il Gentile e l'ordine di partenza è stato dato da me senza che il Gentile si affacciasse (come richiesto) dal finestrino. Specifico che quando viene dato l'ordine di partenza il capotreno deve vedere il macchinista dal finestrino. Anche alla stazione di Avezzano, quando ho finito il turno, non ho visto il Gentile. Specifico che durante tutta la tratta non ho visto mai altro macchinista, neppure quando sono sceso ad Avezzano. Specifico anche che il macchinista partiva con l'accensione della spia verde B.P. dopo il mio via verbale stante la vicinanza della cabina dalla prima porta di accesso del convoglio>>.

A.D.R. <<Quando parlo di Gentile mi riferisco al macchinista che, secondo me, era alla guida del treno, poiché io ho visto solo il Gentile, come macchinista, entrare in cabina>>.

L. C. S.
TOMMASO SCOCCO

Tommasso Scocco

Il collegio rinvia la seduta al giorno 29.11.2010.
I rappresentanti delle parti chiedono termine fino al

PAG. 5 VERBALE

24.11.2010 per presentare note. La riunione del 29.11.2010 è fissata per le ore 9,30 nei locali della DPL di L'Aquila.

L'Aquila, 10.11.2010

L. C. S.

TERZO MEMBRO Antonella Totani
RAPP. DEL DATORE Giacomo Pistilli
RAPP. DEL LAVORATORE Giovanni Di Tommaso

TERZO MEMBRO AVV. TOTANI

RAPP. DEL DATORE G. PISTILLI

RAPP. DEL LAVORATORE DI TOMMASO

VERBALE DEL 29.11.2010

Oggi, 29.11.2010, nei locali della DPL di L'Aquila, siti in via Aldo Moro, sono presenti per l'azienda il Dott. Pistilli, per il lavoratore il Sig. Di Tommaso, nonché l'Avv. Totani quale terzo membro.

Il presidente dà lettura delle note integrative a propria firma, che fanno parte integrante del presente verbale, ne segue ampia discussione sulla tempestività della contestazione e sulla buona fede del lavoratore (che agiva nella convinzione di avere l'autorizzazione del deposito). A questo punto il collegio procede alla votazione, ritenendo la procedura

PAG. 6 VERBALE

matura per la decisione. Il collegio, a maggioranza, con il voto contrario del dott. Pistilli, considerato: la intempestività della contestazione, le dichiarazioni del lavoratore e soprattutto quelle del Bisestile (che afferma di aver detto al Gentile di aver provveduto ad avvisare il deposito della sostituzione) decide di annullare il provvedimento disciplinare irrogato al lavoratore Gentile Eustachio consistente in due giorni di sospensione.

Le spese del collegio seguono la soccombenza.

Le competenze spettanti al terzo membro vengono stabilite in complessive € 300,00.

L'Aquila 29.11.2010.

L. C. S.

RAPPRESENTANTE DEL LAVORATORE
(GIOVANNI DI TOMMASO)
RAPPRESENTANTE DEL DATORE
(GIACOMO PISTILLI)
TERZO MEMBRO
(AVV. ANTONELLA TOTANI)

L. C. S.
RAPPRESENTANTE DEL LAVORATORE

(GIOVANNI DI TOMMASO)

RAPPRESENTANTE DEL DATORE
(GIACOMO PISTILLI)

TERZO MEMBRO

(AVV. ANTONELLA TOTANI)

I presenti verbali sono complessivamente n° 6 FOGLI
Le note integrative sono complessivamente n° 3 FOGLI